



COMUNE DI SAN VINCENZO
PROVINCIA DI LIVORNO

ORDINANZA n° 183 del 28/12/2022

OGGETTO CIRCOLAZIONE STRADALE DEI VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE NEL CENTRO ABITATO – NUOVA REGOLAMENTAZIONE

ALLEGATI

IL RESPONSABILE U.O.A.
POLIZIA MUNICIPALE

Preso Atto che:

- con Ordinanze n. 8/2021 e 101/2021 è stato nuovamente regolamentato il transito dei veicoli di massa complessiva a pieno carico (m.c.p.c.) superiore a 7,5 tonnellate, individuando le eventuali deroghe al divieto di transito subordinate al rilascio di un permesso da parte della Polizia Municipale;
- sul territorio comunale operano imprese commerciali ed artigiane che operano con veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate con i quali effettuano rifornimenti per le utenze, o svolgono operazioni funzionali sia alle attività economiche che alle necessità dei singoli utenti privati sul territorio comunale;
- dall'entrata in vigore delle Ordinanze n. 8/2021 e 101/2021, sono emerse delle criticità soprattutto in ordine ai veicoli utilizzati per i servizi inerenti le attività del porto turistico ed ai veicoli destinati al trasporto della pietra estratta dalle cave.

Ritenuto opportuno riscrivere le deroghe al divieto di transito alla luce delle criticità emerse.

Sentiti:

- la proposta della Polizia Municipale;
- il parere dell'Amministrazione Comunale.

Visti:

- il D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 – Codice della Strada;
- il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 – Regolamento di Esecuzione Attuazione al Codice della Strada;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali;
- la Legge 7 Agosto 1990 n. 241, contenente norme sui procedimenti amministrativi;

- il Provvedimento Sindacale n° 38 del 29/07/2022 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile P.O. dell'U.O.A. Polizia Municipale.

ORDINA

che per i motivi specificati in premessa **su tutte le strade di proprietà del Comune di San Vincenzo il transito e la sosta dei veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 3,5 tonnellate sono sempre consentiti.**

Il transito dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate è consentito secondo la seguente disciplina:

A) VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 7,5 TONNELLATE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE:

- 1) Autocarri utilizzati per il trasporto delle merci e delle derrate alimentari sul territorio comunale, per il rifornimento degli impianti di erogazione dei carburanti da autotrazione, per il rifornimento dei combustibili per il riscaldamento, purché a bordo sia presente il contratto di trasporto, ovvero purché dal controllo delle merci trasportate sia desumibile il luogo di partenza e quello di destinazione, il mittente o lo spedite (se diverso) ed il destinatario delle cose trasportate.
- 2) **Trattrici agricole**, purché non trainanti rimorchi, anche se equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, purché senza sbalzo laterale.
- 3) Veicoli impiegati per la piccola manutenzione, per l'implementazione e per la riparazione del patrimonio pubblico e delle reti civiche per la distribuzione e fornitura dei servizi pubblici e privati, ivi comprese le manutenzioni e ripristini dei corsi d'acqua, delle condotte fognarie e dei pozzi biologici.

B) AUTOVEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

- 1) Autobus di linea urbana ed extraurbana, Autobus da turismo a 2 assi, Autobus da turismo oltre 2 assi limitatamente a Via Aurelia Sud, Via Roma, Via della Principessa, Via Aurelia Nord, Viale Serristori; Scuolabus.
- 2) Veicoli adibiti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti urbani.
- 3) **Veicoli e complessi di veicoli superiori a 7,5 tonnellate, utilizzati per il trasporto delle merci e delle derrate alimentari sul territorio comunale e destinati alla media e piccola distribuzione** (supermercati e centri commerciali, distributori di carburante **escluso il centro commerciale naturale "La Torre" corrispondente all'insieme dei negozi vicinali del Centro Storico comunale**).
- 4) Veicoli impiegati per la manutenzione, per l'implementazione e per la riparazione del patrimonio pubblico e delle reti civiche per la distribuzione e fornitura dei servizi, pubblici e privati ivi comprese le manutenzioni e ripristini dei corsi d'acqua, delle condotte fognarie e dei pozzi biologici.
- 5) Veicoli utilizzati per il trasporto dei natanti e delle imbarcazioni da e per il Porto Turistico cittadino oltre a quelli funzionali alle attività del porto a condizione che sia rispettato quanto indicato ai punti 3 e 4 delle norme generali.

- 6) Veicoli destinati al trasporto della pietra estratta dalle cave della Soc. Solvay a San Carlo, limitatamente al percorso Via Aurelia Nord (tra lo svincolo San Vincenzo Nord e Via della Valle, Via della Valle (nel tratto tra Via Aurelia Nord e la camionabile Solvay) e viceversa.
- 7) Veicoli destinati al trasporto della pietra estrattiva dalle cave e miniere del Comune di Campiglia Marittima e quelli destinati al trasporto dei materiali, delle merci e delle attrezzature da e per le altre attività industriali ubicate lungo la S.P. n. 20, limitatamente al percorso Via Aurelia Sud tra la S.P. n. 20 ed il confine con il territorio comunale di Campiglia Marittima e viceversa.

C) AUTOVEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE CHE NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE PERIODICA SUBORDINATA AL VERSAMENTO DI UN CONTRIBUTO

- 1) **Veicoli, esclusi i complessi di veicoli (autotreni, autosnodati e autoarticolati), intestati a imprese commerciali e artigiane che operano e/o hanno sede nel territorio comunale, utilizzati per il trasporto delle merci e dei materiali funzionali alle attività svolte in ambito comunale, limitatamente al periodo 16 settembre – 14 giugno di ogni anno escluse le Aree Pedonali Urbane e le Zone a Traffico Limitato comprese tra Largo Berlese e Via Capraia (aggiunto con Ordinanza n. 5/2020).**
- 2) Autocarri **utilizzati per il rifornimento dei combustibili per il riscaldamento**, purché il luogo di destinazione del rifornimento, desumibile dai documenti di trasporto, sia ubicato sul territorio comunale.

Norme generali

1. Le targhe dei veicoli descritti al punto B) ipotesi 4) devono essere comunicati dai fornitori di servizi, a inizio di ogni anno, alla Polizia Municipale.
2. **I veicoli descritti al punto C) possono ottenere un'autorizzazione annuale o diversamente frazionata**, previa richiesta alla Polizia Municipale e versamento del contributo per il rilascio delle autorizzazioni.
3. I veicoli che superano le dimensioni di sagoma previste per gli autoveicoli isolati, ovvero mt. 12 (dodici) di lunghezza e mt. 2,55 (due/cinquantacinque) di larghezza, dovranno essere scortati con le modalità e gli oneri previsti dalla D.G.C. n. 213 del 17.12.2014 e ss.mm.ii.
4. I complessi di veicoli, ovvero i veicoli eccedenti le dimensioni di sagoma descritti al punto precedente, utilizzati per il trasporto dei natanti e delle imbarcazioni da e per il Porto Turistico cittadino dovranno essere scortati con le modalità e gli oneri previsti dalla D.G.C. n. 213 del 17/12/2014 e ss.mm.ii.
5. I veicoli descritti al punto C) ipotesi 1) possono ottenere un'autorizzazione valida dal 16 settembre al 14 giugno, previo versamento del contributo per il rilascio delle autorizzazioni.
6. I suddetti veicoli descritti al punto C) ipotesi 1) nel periodo 15 giugno – 15 settembre possono ottenere autorizzazioni temporanee dalla Polizia Municipale previo il versamento del rimborso spese per il rilascio dell'autorizzazione previsto dalla D.G.C. n. 25 del 06.02.2018 e ss.mm.ii.

7. I veicoli eccedenti le specifiche di massa o di sagoma descritte al punto A) ipotesi 2) sono soggetti al rilascio di un'autorizzazione temporanea a ovvero all'obbligo di scorta a titolo oneroso secondo le norme che precedono.
8. Ulteriori deroghe, limitazioni e condizioni, rispetto a quelle che precedono, potranno essere concesse dalla Polizia Municipale o adottate a seguito di Atti d'Indirizzo della Giunta Comunale, valutando le richieste caso per caso, anche a titolo oneroso secondo quanto previsto dalle Deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate.

Abrogazione di provvedimenti precedentemente in vigore

Dalla data di adozione della presente Ordinanza sono abrogate le previgenti Ordinanze n. 130/2015, n. 5/2020, n. 8/2021 e n. 101/2021.

L'Amministrazione Comunale rimane comunque sollevata da qualsiasi responsabilità civile / penale per eventuali danni riportati e/o provocati a terzi conseguenti le deroghe oggetto della presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana, a norma dell'art. 2 e seguenti della Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034 e successive modifiche.

La presente Ordinanza sottoscritta digitalmente, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare.

Dalla Residenza Municipale, li 28 Dicembre 2022

**IL RESPONSABILE U.O.A.
POLIZIA MUNICIPALE
(Dott. Rocco Romeo)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.